



**ORGANISMO DI MEDIAZIONE FORENSE
dell'Ordine degli Avvocati di PADOVA**

**Iscritto al n. 425 del Registro degli Organismi abilitati a svolgere
la Mediazione ai sensi del D.lgs. n. 28/2010 e D.M. 180/2010**

REGOLAMENTO

INDICE

Premessa

Art. 1 Ambito di applicazione e dovere generale di riservatezza

Art. 2 Gli Organi

Art. 3 La Segreteria

Art. 4 Il Mediatore

Art. 5 Iscrizione nell'elenco dei mediatori

Art. 6 Sospensione e cancellazione dall'elenco dei mediatori

Art. 7 Luogo della mediazione

Art. 8 Avvio del procedimento

Art. 9 L'adesione

Art. 10 Adempimenti della Segreteria

Art. 11 Incontri di mediazione

Art. 12 Esito del procedimento

Art. 13 Riservatezza

Art. 14 Indennità

Art. 15 Indennità per i non abbienti

Art. 16 Registro delle ammissioni al gratuito patrocinio

Art. 17 Durata del procedimento

Art. 18 Responsabilità dell'Organismo di Mediazione

Art. 19 Allegati

PREMESSA

Il presente regolamento contiene la disciplina della procedura di mediazione e i relativi costi adottati dall'Organismo di Mediazione Forense del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Padova, con sede presso il Palazzo di Giustizia di Padova, Via N. Tommaseo n. 55, ai sensi del D. Lgs. 4 marzo 2010, n. 28 e successive modifiche.

**ARTICOLO 1 - AMBITO DI APPLICAZIONE E DOVERE GENERALE DI
RISERVATEZZA**

1. Ai sensi degli artt. 2 e 5 del D. Lgs n. 28/10 e successive modifiche, il presente regolamento è applicabile alle procedure di mediazione per la conciliazione di controversie civili e commerciali, relative a diritti disponibili che le parti vogliano o debbano risolvere, in forza di un accordo, di una clausola contrattuale e/o statutaria, di un obbligo di legge ovvero su disposizione del giudice o su iniziativa di taluna o di tutte le parti.

2. Per i procedimenti disciplinati da disposizioni di leggi speciali, il presente regolamento si applica in quanto compatibile.
3. Ai sensi dell'art. 9, comma 1, del D. Lgs. n. 28/10 e successive modifiche, chiunque presta la propria opera o il proprio servizio nell'Organismo di Mediazione è tenuto all'obbligo di riservatezza rispetto alle dichiarazioni rese ed alle informazioni acquisite durante il procedimento medesimo.

ARTICOLO 2 - GLI ORGANI

Gli Organi dell'organismo sono:

- Il Presidente;
- Il Consiglio direttivo;
- Il Segretario Generale;
- La Segreteria Amministrativa;
- Il Collegio dei Probiviri.

ARTICOLO 3 - LA SEGRETERIA

1. L'organizzazione della procedura di mediazione avviene a cura della Segreteria dell'Organismo di Mediazione coordinata dal Segretario Generale.
2. La Segreteria tiene un Registro ove, per ogni procedimento di mediazione, annota il numero d'ordine progressivo, i dati identificativi delle parti, l'oggetto della controversia, il mediatore designato, la durata del procedimento ed il relativo esito. A norma dell'art. 2961, primo comma, c.c. è fatto obbligo all'Organismo di Mediazione di conservare copia degli atti dei procedimenti trattati per almeno un triennio dalla data della loro conclusione.
3. Coloro che operano presso la Segreteria devono essere imparziali, non entrano nel merito della controversia, non svolgono attività di consulenza o di mediazione ed ai sensi dell'art. 9, comma 1, del D. Lgs. n. 28/10, sono tenuti all'obbligo di riservatezza rispetto alle dichiarazioni rese ed alle informazioni acquisite durante il procedimento medesimo.

ARTICOLO 4 - IL MEDIATORE

1. Il mediatore è designato dal responsabile dell'Organismo tra i nominativi inseriti nell'apposito Elenco, di cui allo Statuto.
2. La nomina del mediatore avverrà in base allo scorrimento dell'elenco dei mediatori del Registro, seguendo l'ordine progressivo dello stesso e l'ordine cronologico di ricezione delle domande.
3. Le parti potranno, tuttavia, indicare congiuntamente uno specifico mediatore individuato tra quelli inseriti nell'Elenco, al fine della sua eventuale designazione da parte dell'Organismo.
4. Qualora il mediatore designato non possa accettare l'incarico, l'incarico verrà assegnato secondo il criterio di cui al precedente punto 2. In tale ipotesi, il mediatore originariamente individuato in base all'ordine di elenco non perderà il turno di conferimento dell'incarico e, pertanto, sarà individuato come mediatore nella procedura seguente a quella rinunciata.
5. I mediatori iscritti nell'Elenco devono svolgere la loro attività nel rispetto delle "Norme di Comportamento dei Mediatori e Codice Etico", allegate sub B al presente Regolamento, e devono mantenere i livelli qualitativi richiesti dall'Organismo di Mediazione e frequentare i corsi di formazione e di aggiornamento previsti dalla normativa vigente.
6. Il mediatore non deve trovarsi in alcuna delle situazioni di incompatibilità previste dalla normativa vigente e dal codice di deontologia forense, alle cui previsioni si rinvia. E' altresì causa di incompatibilità l'assunzione di funzioni o cariche direttive nell'ambito dell'Organismo di Mediazione.
7. Il mediatore designato non può, se non per giustificato motivo, rifiutarsi di svolgere la mediazione,

e deve eseguire personalmente la sua prestazione. In caso di violazione, il Consiglio Direttivo prenderà gli opportuni provvedimenti.

8. Il mediatore deve comunicare alla Segreteria, prontamente e non oltre due giorni lavorativi dalla comunicazione della sua designazione, l'accettazione o il rifiuto dell'incarico.

Al momento dell'accettazione dell'incarico, il mediatore deve sottoscrivere un'apposita dichiarazione di imparzialità e aderire alle "Norme di Comportamento dei Mediatori e Codice Etico" allegate sub B al presente Regolamento. La comunicazione di accettazione dell'incarico da parte del mediatore equivale a dichiarazione di insussistenza dei motivi di incompatibilità.

Al mediatore è fatto divieto di assumere diritti o obblighi connessi, direttamente o indirettamente, con gli affari trattati, fatta eccezione per quelli strettamente inerenti alla prestazione dell'opera o del servizio di mediazione; non può percepire compensi direttamente dalle parti.

9. Il mediatore deve informare immediatamente l'Organismo di Mediazione e le parti delle ragioni di possibile pregiudizio all'imparzialità nello svolgimento della mediazione.

10. Le parti possono richiedere all'Organismo di Mediazione, in base a giustificati motivi, la sostituzione del mediatore. In caso di accoglimento dell'istanza, il responsabile dell'Organismo di Mediazione nominerà un altro mediatore, seguendo il criterio di cui al comma 2 e dandone comunicazione al precedente tramite la Segreteria.

Il responsabile dell'Organismo provvederà parimenti alla nomina di un altro mediatore, qualora quello precedentemente designato, nel corso del procedimento rinunci all'incarico, previa dichiarazione scritta e idoneamente motivata, che deve essere accettata dall'Organismo di Mediazione.

11. Il mediatore deve corrispondere immediatamente ad ogni richiesta organizzativa del Responsabile dell'Organismo e della segreteria.

ARTICOLO 5 - ISCRIZIONE NELL'ELENCO DEI MEDIATORI

1. Sono condizioni per l'iscrizione nell'Elenco dei mediatori presso l'Organismo di Mediazione Forense:

- a) non avere riportato condanne definitive per delitti non colposi o con pena detentiva non sospesa;
- b) non essere incorso nell'interdizione perpetua o temporanea dai pubblici uffici;
- c) non essere stato sottoposto a misure di prevenzione o di sicurezza;
- d) non avere riportato sanzioni disciplinari diverse dall'avvertimento;
- e) possedere una specifica formazione acquisita presso gli enti di formazione di cui al D.M. 180 del 18/10/2010 e successive modifiche;
- f) essere iscritto nell'Albo degli Avvocati di Padova, compresa la Sezione speciale degli Avvocati stabiliti, l'Elenco speciale degli Avvocati con esercizio limitato alle cause ed affari inerenti all'Ufficio al quale sono addetti, l'Elenco speciale degli Avvocati professori universitari di ruolo a tempo pieno e il Registro speciale dei praticanti ammessi al patrocinio, tenuti dall'Ordine degli Avvocati di Padova;
- g) non trovarsi in alcuna delle situazioni di incompatibilità previste da specifiche norme di legge;
- h) non essere iscritto nell'elenco dei mediatori di più di tre organismi.

2. I mediatori iscritti si impegnano a mantenere e migliorare i livelli qualitativi richiesti dall'Organismo di Mediazione, frequentando i corsi di formazione e di aggiornamento di durata complessiva non inferiore a 18 ore nel biennio tenuti presso uno degli enti di formazione abilitati a svolgere l'attività di formazione dei mediatori, iscritti nell'apposito elenco presso il Ministero della Giustizia.

I mediatori hanno altresì l'obbligo di partecipare nel biennio di aggiornamento e in forma di tirocinio assistito ad almeno 20 casi di mediazione presso l'OMF o presso altri Organismi di Mediazione.

3. La partecipazione ai procedimenti di mediazione in forma di tirocinio assistito non può essere considerata co-mediazione o mediazione ausiliaria e non dà diritto ad alcun compenso ad onorario a

favore del tirocinante.

Il mediatore che intenda partecipare agli incontri di mediazione in forma di tirocinio assistito dovrà presentare all'Organismo apposita richiesta e dovrà sottoscrivere, prima dei relativi incontri, la dichiarazione di imparzialità, di assenza di motivi di incompatibilità e di accettazione del Codice Etico; in ogni caso il tirocinante soggiace agli stessi obblighi del mediatore designato.

Il mediatore che partecipi agli incontri in qualità di tirocinante avrà cura di non assumere atteggiamenti o iniziative che possano arrecare disturbo o distrazione al mediatore, alle parti ed ai loro legali, evitando, in ogni caso, qualunque proprio intervento, commento od esternazione nel corso dello svolgimento dell'incontro a cui assiste.

4 Ad ogni incontro di mediazione non potranno assistere, di regola, più di tre tirocinanti.

L'Organismo consente, salvo deroga espressa su motivata ragione, esclusivamente ai mediatori iscritti nell'Elenco l'espletamento del tirocinio assistito, secondo le modalità stabilite dal Consiglio Direttivo dell'Organismo.

5 Al termine di ciascun biennio dall'iscrizione nell'Elenco, i mediatori dovranno far pervenire alla Segreteria dell'Organismo le attestazioni di avvenuta partecipazione ai corsi di formazione e di aggiornamento frequentati.

ARTICOLO 6 - SOSPENSIONE E CANCELLAZIONE DALL'ELENCO DEI MEDIATORI

- 1.** Se, dopo l'iscrizione, sopravvengono o risultano nuovi fatti che l'avrebbero impedita ovvero in caso di violazione degli obblighi di comunicazione di cui all'art. 20 del DM 180/2010 o di reiterata violazione degli obblighi del mediatore, il Responsabile dell'Organismo sospende l'affidamento di nuovi incarichi e, nei casi più gravi, propone al Direttivo la cancellazione dal registro.
- 2.** Il Consiglio Direttivo può concedere una sospensione temporanea su richiesta motivata del mediatore compresa l'eventuale necessità di completare il percorso di aggiornamento ex lege.
- 3.** E' disposta la cancellazione dall'Elenco dei mediatori:
 - a) qualora vengano meno i requisiti per l'iscrizione ivi compreso il mancato completamento del percorso di aggiornamento ex lege o la cancellazione o la radiazione dall'Albo degli Avvocati o dal Registro speciale dei Praticanti ammessi al patrocinio tenuti dal Consiglio dell'Ordine di Padova;
 - b) nel caso di rifiuto dell'incarico di mediazione affidato, se ripetuto, senza giustificato motivo, per più di due volte nell'arco dell'anno;
 - c) su richiesta del mediatore
 - d) nel caso di riscontrate gravi negligenze nell'espletamento di uno o più incarichi
- 4.** Il provvedimento di cancellazione è immediatamente comunicato al Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Padova per gli eventuali adempimenti di competenza
- 5.** I provvedimenti di cancellazione vengono assunti dal Consiglio Direttivo dell'Organismo di Mediazione, previa audizione del mediatore (anche non in presenza).

ARTICOLO 7 - LUOGO DELLA MEDIAZIONE

- 1.** Il procedimento di mediazione si svolge di regola presso la sede dell'Organismo di Mediazione Forense, in Padova, Palazzo di Giustizia, nei locali dell'Ordine degli Avvocati di Padova ed, eventualmente messi a disposizione dal Presidente del Tribunale.
- 2.** Il luogo è derogabile con il consenso di tutte le parti, del mediatore e del responsabile dell'Organismo di Mediazione solo per singoli atti e previo rimborso, ad opera delle parti, delle spese del mediatore e quant'altre che si rendessero necessarie, debitamente documentate.
- 3.** E' ammessa la mediazione a distanza con modalità telematiche idonee a garantire la sicurezza delle comunicazioni.

ARTICOLO 8 - AVVIO DEL PROCEDIMENTO - LA DOMANDA

- 1.** Il procedimento di mediazione si attiva attraverso il deposito della domanda di mediazione redatta sul modulo disponibile e scaricabile dal sito www.ordineavvocatipadova.it, sezione Organismo di Mediazione Forense (pulsante Avvia una Mediazione).
- 2.** Il deposito avverrà in via telematica a mezzo posta elettronica certificata all'indirizzo pec "mediazione@ordineavvocatipadova.it", provvedendo alla consegna degli originali cartacei al primo incontro di mediazione.
- 3.** Se redatta in carta libera, la domanda deve possibilmente contenere tutti gli elementi indicati nel predetto modulo: dati identificativi delle parti; sommaria descrizione dei fatti, delle questioni controverse e dell'oggetto della domanda; copia, laddove esistente, della clausola di mediazione; dati identificativi dei soggetti che parteciperanno al procedimento, con attestazione della relativa qualifica; dati identificativi del legale (o dei legali) che assisterà (assisteranno) la parte nel procedimento con allegazione della relativa procura contemplante lo specifico riferimento al procedimento di mediazione; indicazione del valore della controversia a norma del codice di procedura civile.
- 4.** Ai soli fini degli adempimenti della Segreteria dell'Organismo, la domanda di mediazione depositata telematicamente dopo le ore 12.00 sarà considerata depositata il giorno successivo, e quella depositata dopo le ore 12.00 del giorno prefestivo sarà considerata depositata il primo giorno lavorativo successivo (il sabato va considerato non lavorativo).
- 5.** In alternativa sarà possibile il deposito cartaceo presso la segreteria dell'Organismo di domanda ed allegati, che dovranno comunque essere consegnati contestualmente anche su supporto informatico, unicamente nell'orario di apertura della Segreteria dell'Organismo.
- 6.** Le parti possono depositare domande di mediazione congiuntamente qualora rappresentino un unico "centro di interessi" ai fini dell'oggetto della Mediazione. Simmetricamente, anche l'adesione potrà essere espressa congiuntamente da più soggetti invitati ed anche nei confronti di più soggetti.
- 7.** La qualificazione dell'oggetto della controversia spetta alla parte che deposita la domanda di mediazione.
- 8.** Al momento di presentazione della domanda la parte deve versare alla Segreteria le spese di avvio della procedura indicate nell'allegato A.
Qualora la notifica non possa essere effettuata a mezzo pec da parte dell'Organismo - e cioè nel caso in cui la parte chiamata non abbia l'obbligo di possedere un indirizzo di posta elettronica certificata risultante da pubblici registri - la parte istante dovrà altresì versare le spese di notifica, che saranno debitamente documentate.
In caso di deposito di domanda di mediazione congiunta sarà dovuto un unico importo a titolo di spese di avvio.

ARTICOLO 9 - L'ADESIONE

- 1.** L'adesione alla procedura avverrà attraverso il deposito del relativo modulo disponibile e scaricabile dal sito www.ordineavvocatipadova.it sezione Organismo di Mediazione Forense (pulsante Modulistica).
- 2.** Il deposito avverrà in via telematica tramite posta elettronica certificata, all'indirizzo pec mediazione@ordineavvocatipadova.it, provvedendo alla consegna dell'originale al primo incontro di mediazione.
- 3.** Ai soli fini degli adempimenti della Segreteria dell'Organismo, l'adesione depositata telematicamente dopo le ore 12.00 sarà considerata depositata il giorno successivo, e quella

depositata dopo le ore 12.00 del giorno prefestivo sarà considerata depositata il primo giorno lavorativo successivo (il sabato va considerato non lavorativo).

4. In alternativa sarà possibile il deposito cartaceo presso la segreteria dell'Organismo dell'adesione e degli allegati, che dovranno possibilmente essere consegnati contestualmente anche su supporto informatico, unicamente nell'orario di apertura della segreteria.

5. La sottoscrizione e il conseguente deposito del modulo di adesione comportano l'accettazione del Regolamento e delle tariffe dell'Organismo di Mediazione.

6. La parte aderente dovrà provvedere, contestualmente al deposito, al pagamento di un importo pari alle spese di avvio, come indicate nell'Allegato A.

7. Ove la parte aderente non abbia versato detto importo l'incontro non si terrà e il procedimento verrà sospeso nei termini e per gli effetti di cui al successivo art. 11 n. 4, ultimo periodo.

ARTICOLO 10 - ADEMPIMENTI DELLA SEGRETERIA

1. Dopo il deposito della domanda, la Segreteria provvederà a formare il fascicolo del procedimento, debitamente registrato e numerato nell'apposito Registro, nel quale verranno inseriti tutti gli atti e i documenti depositati dalle parti.

2. Gli atti e i documenti del procedimento, salvo quanto previsto dall'art. 9 comma 2 del D. Lgs. 28/10 e qualora le parti non li abbiano espressamente indicati come riservati al mediatore, saranno accessibili alle parti. Gli atti e i documenti depositati in sede di sessione separata sono oggetto di diritto di accesso solo per la parte che li ha prodotti, salvo il suo consenso a renderli accessibili anche alle altre parti.

3. I dati raccolti verranno trattati nel rispetto delle disposizioni del GDPR e del D. Lgs. 30 giugno 2003 n. 196 recante "Codice in materia di protezione di dati personali" così come modificato dal d. lgs 101/2018.

4. La Segreteria col deposito della domanda di mediazione:

a) verifica che la domanda sia sottoscritta e conforme ai requisiti formali previsti dal presente Regolamento;

b) verifica che sia stato effettuato il pagamento delle "spese di avvio" inerenti la domanda di mediazione e la sua adesione, delle spese per l'eventuale notifica non a mezzo pec, nonché il pagamento delle successive "spese di mediazione" di cui all'Allegato A, e ne dà comunicazione al mediatore incaricato;

c) comunica alle parti, a mezzo pec o raccomandata, il provvedimento contenente il nominativo del mediatore designato, il giorno, l'ora ed il luogo del primo incontro di mediazione, che sarà di regola fissato non oltre 30 giorni dal deposito della domanda;

d) invita la parte o le parti chiamate in mediazione a manifestare la propria adesione almeno 7 (sette) giorni prima della data fissata per il primo incontro di mediazione;

e) comunica le agevolazioni fiscali previste dagli artt. 17 e 20 del D.Lgs. n. 28/10;

f) fa presente a ciascuna parte che dovrà partecipare personalmente al primo incontro di mediazione e agli incontri successivi, fino al termine della procedura, e che, nei casi in cui il procedimento di mediazione è condizione di procedibilità e quindi nella mediazione obbligatoria e disposta dal giudice ex art. 5, comma 1 bis e comma 2 del D.Lgs. 28/2010, dovrà farsi assistere da un avvocato. Nella mediazione c.d. facoltativa le parti possono partecipare senza l'assistenza di un avvocato.

-Solamente in casi eccezionali la parte potrà farsi rappresentare agli incontri di mediazione da altro soggetto, che dovrà comunque essere a conoscenza dei fatti e munito di procura scritta riferita espressamente al procedimento di mediazione (e con valenza in ogni caso distinta

dall'incarico di assistenza legale), con attribuzione del potere di conciliare la controversia, disponendo totalmente del diritto nella procedura di mediazione in oggetto, in nome e per conto della parte rappresentata, e con ratifica di validità ed efficacia di ogni decisione assunta dallo stesso;

-se con l'accordo le parti concludono uno dei contratti o compiono uno degli atti previsti dall'art. 2643 c.c. (Atti soggetti a trascrizione) l'eventuale procura dovrà essere rilasciata con sottoscrizione autenticata da un pubblico ufficiale a ciò autorizzato;

- fermo quanto sopra, le parti potranno anche far intervenire propri consulenti di fiducia;

g) avvisa le parti che, nel caso in cui la mediazione sia condizione di procedibilità, dalla mancata partecipazione senza giustificato motivo il giudice potrà desumere argomenti di prova nell'eventuale successivo giudizio e potrà condannare la parte, ai sensi dell'art. 8, comma 4 bis del D. Lgs n.28/10.

Le parti, con l'accettazione del presente regolamento, esonerano l'Organismo di Mediazione Forense da ogni responsabilità in ordine alle comunicazioni effettuate dallo stesso presso i recapiti forniti.

La parte istante esonera altresì l'Organismo da ogni responsabilità in ordine alla comunicazione della domanda (e relativi allegati) e del provvedimento di designazione del mediatore e fissazione del primo incontro, alla parte chiamata, presso i recapiti indicati nella domanda di mediazione.

ARTICOLO 11 - INCONTRI DI MEDIAZIONE

1. Al primo incontro e agli incontri successivi, fino al termine della procedura, le parti devono partecipare personalmente e, nei casi in cui il procedimento di mediazione è condizione di procedibilità, e quindi nella mediazione obbligatoria e disposta dal giudice, art. 5, comma 1 bis e comma 2 del D.lgs. n. 2872010, al primo incontro e agli incontri successivi fino al termine della procedura dovranno farsi assistere da un avvocato. Nella mediazione c.d. facoltativa le parti possono partecipare senza l'assistenza di un avvocato.

2. La parte deve essere presente agli incontri di mediazione personalmente e, solamente in casi eccezionali, essa potrà farsi rappresentare da un terzo nei limiti e secondo le modalità di cui al precedente punto 10, f.2).

3. Il mediatore conduce l'incontro senza formalità di procedura, sentendo le parti congiuntamente e, qualora lo ritenga opportuno, separatamente.

4. Durante il primo incontro il mediatore chiarisce alle parti la funzione e le modalità di svolgimento della mediazione.

Invita altresì le parti e i loro avvocati ad esprimersi sulla possibilità di iniziare la procedura di mediazione, precisando che in caso positivo dovranno essere preventivamente corrisposte le "spese di mediazione" di cui alla Tabella A allegata al presente Regolamento.

In caso di positiva dichiarazione resa dalle parti e dai loro avvocati, il mediatore dispone la prosecuzione della procedura, fissando la data per il successivo secondo incontro. In tale caso le spese di mediazione dovranno essere corrisposte per intero almeno tre giorni prima della data del secondo incontro.

In caso di mancato pagamento di almeno la metà delle spese di mediazione, la Segreteria sospenderà il procedimento per quindici giorni, decorsi i quali, senza che intervenga il pagamento, verrà dichiarata l'estinzione del procedimento per mancato pagamento delle indennità di mediazione. Le indennità devono essere corrisposte per intero prima del rilascio del verbale di accordo di cui all'articolo 11 del decreto legislativo. In ogni caso, nelle ipotesi di cui all'articolo 5, comma 1, del decreto legislativo, l'organismo e il mediatore non possono rifiutarsi di svolgere la mediazione.

5. Ai sensi dell'art. 11 del D.Lgs. n. 28/2010, il mediatore deve formulare una proposta di conciliazione se le parti gliene fanno concorde richiesta in qualunque momento del procedimento. Prima di formulare la proposta, il mediatore deve informare le parti che, qualora il provvedimento di

definizione dell'eventuale giudizio iniziato, riassunto o proseguito dopo la mediazione, corrisponda interamente al contenuto della proposta, il giudice escluderà la ripetizione delle spese della parte vincitrice che abbia rifiutato la proposta, riferibili al periodo successivo alla formulazione della stessa, condannandola al rimborso delle spese sostenute dalla parte soccombente per lo stesso periodo ed al versamento a favore dell'Erario di un'ulteriore somma corrispondente al contributo unificato dovuto; ciò anche con riguardo alle spese di mediazione ed al compenso dovuto all'esperto eventualmente nominato, ferma l'applicabilità degli artt. 92 e 96 c.p.c.

Il mediatore deve informare, altresì, le parti che, laddove il provvedimento che definisce il giudizio non corrisponda interamente al contenuto della proposta, il giudice potrebbe - in presenza di gravi ed eccezionali ragioni - escludere la ripetizione delle spese sostenute dalla parte vincitrice per le spese di mediazione e per il corrispettivo dovuto all'esperto eventualmente nominato.

6. La Segreteria comunica alle parti per iscritto la proposta formulata dal mediatore.

Le parti fanno pervenire al mediatore presso la Segreteria dell'Organismo, per iscritto, anche a mezzo pec, ed entro 7 (sette) giorni dalla ricezione della comunicazione, l'accettazione o il rifiuto della proposta. In mancanza di risposta nel termine la proposta si ha per rifiutata.

7. Qualora appaia opportuno, il mediatore, con il consenso delle parti, può provvedere all'individuazione di un esperto da esse congiuntamente indicato.

In mancanza di tale congiunta indicazione, il mediatore può provvedere all'individuazione, anche per il tramite della Segreteria, di un esperto iscritto nell'albo dei consulenti e dei periti presso i Tribunali. La nomina è subordinata all'adesione delle parti ed all'impegno sottoscritto dalle stesse a sostenere direttamente gli oneri per l'intervento dell'esperto secondo i compensi previsti da eventuali norme di legge o dalle tariffe professionali o preventivate dall'esperto.

All'esperto si applicano le disposizioni del presente Regolamento che riguardano i casi di incompatibilità e l'imparzialità del mediatore, le regole di riservatezza, nonché il divieto di svolgere in seguito, tra le stesse parti e in merito alla stessa controversia, funzioni di consulente, di arbitro o di mediatore.

8. Nei casi in cui il procedimento di mediazione sia condizione di procedibilità, il mediatore svolge l'incontro con la parte istante anche in mancanza di adesione della parte chiamata in mediazione; la Segreteria dell'Organismo rilascerà alla parte istante copia del verbale di conclusione del procedimento per mancata partecipazione della parte chiamata.

ARTICOLO 12 - ESITO DEL PROCEDIMENTO

1. Ai sensi dell'art. 11 del D.Lgs n. 28/10, il procedimento di mediazione si considera concluso, quando:

- a) le parti raggiungono un accordo;
- b) una o tutte le parti non partecipano all'incontro di mediazione;
- c) le parti non raggiungono un accordo;
- d) non siano state corrisposte nei termini previsti le spese di mediazione dovute;
- e) le parti non aderiscono all'eventuale proposta formulata dal mediatore.

2. Il verbale redatto dal mediatore è sottoscritto dal medesimo e dalle parti e dai soggetti intervenuti. Il mediatore certifica l'autografia o l'impossibilità a sottoscrivere delle parti presenti e, nel caso, la mancata partecipazione all'incontro di mediazione delle parti non intervenute.

3. Nell'ipotesi sub **1a)** al verbale del mediatore è allegato l'accordo sottoscritto esclusivamente dalle parti e dai rispettivi avvocati.

Nell'ipotesi sub **1b)** il mediatore indicherà nel verbale che il procedimento si è concluso per la mancata comparizione della parte o delle parti.

Nell'ipotesi sub **1c)** il mediatore redigerà verbale di mancato accordo.

Nell'ipotesi sub **1d)** la Segreteria, decorso inutilmente il termine di cui al precedente art. 10.4, ultimo periodo, dichiarerà la conclusione del procedimento per il mancato integrale versamento, nei termini previsti, delle spese di mediazione dovute. Su richiesta della sola parte che aveva effettuato il versamento delle proprie spese di mediazione, la Segreteria rilascerà una copia del provvedimento di conclusione del procedimento, attestandone l'esito negativo e la relativa ragione.

Nell'ipotesi sub **1e)** il mediatore indicherà nel verbale la sua proposta e la parte che l'ha rifiutata, e attesterà il mancato raggiungimento di un accordo di conciliazione tra le parti.

Una copia del verbale sarà rilasciata alle parti, previa richiesta, mentre l'originale sarà conservato presso l'Organismo di Mediazione.

All'esito del procedimento le parti, contestualmente alla firma dell'accordo, provvedono al versamento del supplemento dell'indennità prevista per l'avvenuto accordo come indicato all'articolo 14 comma 6 lettera b).

Alla definizione del procedimento verrà consegnata a tutte le parti la scheda di valutazione allegata sub C al presente Regolamento: la scheda di valutazione dovrà essere completata e sottoscritta da ciascuna parte al termine della mediazione e contestualmente consegnata all'Organismo di Mediazione, onde consentirne la sua trasmissione al responsabile presso il Ministero della Giustizia.

Tutti gli oneri fiscali derivanti dall'accordo raggiunto sono assolti dalle parti.

ARTICOLO 13 - RISERVATEZZA

- 1.** Il procedimento di mediazione è riservato e tutto quanto viene dichiarato nel corso dell'incontro non può essere registrato o verbalizzato.
- 2.** Il mediatore, le parti e tutti coloro che intervengono al procedimento, compreso il personale della Segreteria, non possono divulgare a terzi i fatti e le informazioni apprese in relazione al procedimento di mediazione. A tal fine, tutti i soggetti presenti agli incontri di mediazione dovranno sottoscrivere un'apposita dichiarazione.
- 3.** Le dichiarazioni e le informazioni apprese durante il procedimento di mediazione non possono essere utilizzate nel giudizio avente il medesimo oggetto anche parziale, iniziato, riassunto o proseguito dopo la mediazione. Sul contenuto delle stesse dichiarazioni e informazioni non è ammessa prova testimoniale e non può essere deferito giuramento decisorio. Le parti non possono chiamare il mediatore, gli addetti dell'Organismo di Mediazione, i consulenti e chiunque altro abbia preso parte al procedimento di mediazione a testimoniare in giudizio sui fatti e sulle circostanze di cui sono venuti a conoscenza in relazione al procedimento di mediazione.
- 4.** La mediazione e le comunicazioni tra tutte le parti potranno avvenire in tutto o in parte anche attraverso procedure telematiche descritte sul sito www.ordineavvocatipadova.it.
- 5.** L'uso della forma telematica potrà avvenire anche solo per singoli incontri della procedura di svolgimento del servizio di mediazione.

ARTICOLO 14 - INDENNITA'

- 1.** L'indennità comprende le "spese di avvio" del procedimento e le "spese di mediazione", di cui all'Allegato A al presente Regolamento "Indennità e Tabella delle spese di mediazione", nonché le spese vive documentate.
- 2.** Le spese di avvio del procedimento e le spese vive documentate devono essere versate, dalla parte istante, al momento del deposito della domanda di mediazione e, dalla parte chiamata alla mediazione, al momento della sua adesione al procedimento.
- 3.** Nel caso in cui l'altra parte non aderisca alla mediazione, le spese di avvio del procedimento e le spese vive documentate non saranno restituite alla parte istante.

4. Le spese di avvio e l'eventuale contributo per le spese vive documentate sono dovute una sola volta qualora le parti depositino la domanda di mediazione congiuntamente ai sensi dell'art.8.

5. Gli importi indicati nella Tabella dell'Allegato A per il singolo scaglione non si sommano in nessun caso tra loro, rilevando solamente lo scaglione nel cui ambito è ricompreso il valore della controversia.

6. L'importo delle spese di mediazione per ciascuno scaglione di riferimento, come determinato a norma della Tabella di cui all'Allegato A:

a) nelle mediazioni volontarie può essere aumentato in misura non superiore ad un quinto, tenuto conto della particolare importanza, complessità o difficoltà dell'affare;

b) sia nelle mediazioni obbligatorie di cui all'art. 5, comma 1-bis e comma 2, del D. Lgs. n. 28/10 che in quelle volontarie è aumentato di un ottavo in caso di successo della mediazione;

c) nelle mediazioni volontarie deve essere aumentato di un quinto nel caso di formulazione della proposta ai sensi dell'art. 11 del D. Lgs n. 28/10;

d) nelle mediazioni obbligatorie deve essere ridotto di un terzo per i primi sei scaglioni e della metà per i restanti e non si applica alcun altro aumento ad eccezione di quello previsto dalla precedente lettera b).

e) deve essere ridotto a euro quaranta per il primo scaglione e ad euro cinquanta per tutti gli altri scaglioni, ferma restando l'applicazione della lettera c) del presente comma quando nessuna delle controparti di quella che ha introdotto la mediazione, partecipa al procedimento.

7. Le spese di mediazione comprendono il compenso del mediatore per l'intero procedimento di mediazione, indipendentemente dal numero di incontri svolti; esse sono dovute in solido da ciascuna parte che abbia aderito al procedimento, anche nell'eventualità che abbandoni il procedimento o nell'ipotesi di mancata conciliazione.

8. Il valore della controversia è indicato nella domanda di mediazione a norma del codice di procedura civile.

Nel caso in cui la parte invitata, aderendo alla mediazione, contesti il valore della lite, avrà l'onere di fornire gli elementi utili per la diversa valutazione del valore nel corso del primo incontro di programmazione.

Qualora il valore del procedimento sia indicato o risulti indeterminato, o indeterminabile, l'Organismo di Mediazione liquiderà in via provvisoria l'indennità di mediazione dovuta con riferimento allo scaglione € 25.001,00/50.000,00.

In ogni caso, se all'esito del procedimento di mediazione il valore della lite risulta diverso, l'importo dell'indennità sarà liquidato e dovuto secondo il corrispondente scaglione di riferimento.

9. Qualora, all'esito del procedimento, l'accordo sia raggiunto su valori superiori rispetto allo scaglione determinato dalle parti, l'Organismo di Mediazione richiede il versamento della differenza dovuta per l'indennità corrispondente al valore contenuto nell'accordo.

10. Il compenso sarà riconosciuto dall'Organismo al mediatore solo se le parti abbiano corrisposto all'Organismo quanto da loro dovuto per spese di mediazione e nei limiti di quanto dalle stesse corrisposto sino alla chiusura del procedimento. In ogni caso all'Organismo di mediazione sarà devoluto il 30% delle spese di mediazione effettivamente corrisposte mentre al mediatore sarà devoluto il residuo 70%.

Nel caso in cui la procedura di mediazione si concluda all'esito dell'incontro di programmazione ovvero per successivo mancato versamento delle spese di mediazione dovute nei termini di cui al presente Regolamento, al mediatore è riconosciuto l'importo a forfait di € 40,00 oltre cpa ed oneri fiscali in quanto dovuti.

ARTICOLO 15 - INDENNITA' PER I NON ABBIENTI

Quando la mediazione sia condizione di procedibilità della domanda giudiziale ai sensi dell'art. 5, comma 1-bis e comma 2, del D.Lgs. 28/2010, la parte che sia in possesso delle condizioni per l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato - ai sensi dell'art. 76 (L) del T.U. delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia di cui al decreto del Presidente della Repubblica del 30 maggio 2002, n. 115 - è esonerata dal pagamento dell'indennità spettante all'Organismo di Mediazione.

A tal fine, la parte interessata è tenuta, a pena di inammissibilità, a depositare presso la Segreteria, contestualmente alla domanda o all'adesione al procedimento, apposita dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, nonché a produrre, se l'Organismo di Mediazione lo richiede, la documentazione comprovante la veridicità di quanto dichiarato.

ARTICOLO 16 - REGISTRO AMMISSIONI GRATUITO PATROCINIO

L'organismo di Mediazione tiene un Registro sul quale annota i procedimenti ammessi al gratuito patrocinio. Il registro contiene il riferimento al numero del procedimento, il nominativo del mediatore, l'esito della mediazione, l'importo dell'indennità riscossa e/o che sarebbe spettata per l'attività svolta.

ARTICOLO 17 - DURATA DEL PROCEDIMENTO

1. Ai sensi dell'art. 6 del D.Lgs. n. 28/10, il procedimento non potrà avere durata superiore a tre mesi dal deposito della domanda di mediazione ovvero dalla scadenza di quello fissato dal giudice per il deposito della stessa.
2. Il termine di cui sopra non è soggetto alla sospensione feriale.
3. Le parti potranno concordemente e congiuntamente richiedere la prosecuzione del procedimento anche oltre la durata del termine di tre mesi, fatto salvo, in ogni caso, l'avveramento della condizione di procedibilità alla scadenza del termine di cui all'art. 6 del D.Lgs. n.28/10.

ARTICOLO 18- RESPONSABILITA' DELL'ORGANISMO DI MEDIAZIONE

1. L'Organismo di Mediazione non può essere ritenuto responsabile di eventuali decadenze o prescrizioni che non siano riconducibili a negligenze dell'Organismo e in caso di imprecisa, inesatta o mancata individuazione dell'oggetto della domanda e del diritto tutelato ad opera della parte istante.
2. Ai fini interruttivi dei termini di decadenza e prescrizione, la parte istante ha facoltà di effettuare alla parte chiamata la comunicazione dell'avvenuto deposito della domanda di mediazione, anche prima che vi provveda l'Organismo ai sensi del presente regolamento.

ARTICOLO 19 -ALLEGATI

Costituiscono parte integrante del presente Regolamento i seguenti allegati:

- A) Indennità e Tabella delle spese di mediazione;
- B) Norme di Comportamento dei Mediatori e Codice Etico;
- C) Scheda di valutazione.

Allegato A

INDENNITA' E TABELLA DELLE SPESE DI MEDIAZIONE

Le indennità comprendono le spese di avvio del procedimento e le spese di mediazione.
Le indennità sono al netto di IVA.

1. Spese di avvio del procedimento a carico di ciascuna parte

Euro 40,00= oltre IVA per liti di valore fino ad € 250.000,00

Euro 80,00= oltre IVA per liti di valore superiore
oltre alle spese vive documentate

2. Indennità di mediazione

Tutte le spese e indennità di mediazione sono dovute in solido da ciascuna parte che abbia aderito al procedimento, anche nell'eventualità che abbandoni il procedimento o di mancata conciliazione.

L'importo massimo delle spese di mediazione:

- a) nelle mediazioni volontarie può essere aumentato in misura non superiore ad un quinto, tenuto conto della particolare importanza, complessità o difficoltà dell'affare;
- b) sia nelle mediazioni obbligatorie di cui all'art. 5, comma 1-bis e comma 2, del D. Lgs. n. 28/10 che in quelle volontarie è aumentato di un ottavo in caso di successo della mediazione;
- c) nelle mediazioni volontarie deve essere aumentato di un quinto nel caso di formulazione della proposta ai sensi dell'art. 11 del D. Lgs n. 28/10;
- d) nelle mediazioni obbligatorie deve essere ridotto di un terzo per i primi sei scaglioni e della metà per i restanti, salva la riduzione prevista dalla lettera e) del presente comma, e non si applica alcun altro aumento ad eccezione di quello previsto dalla precedente lettera b) del presente comma;
- e) deve essere ridotto a euro quaranta per il primo scaglione e ad euro cinquanta per tutti gli altri scaglioni, ferma restando l'applicazione della lettera c) del presente comma quando nessuna delle controparti di quella che ha introdotto la mediazione, partecipa al procedimento.

Ai fini della corresponsione delle indennità, quando più soggetti rappresentano un unico centro d'interessi si considerano come un'unica parte.

Gli importi minimi delle indennità per ciascun scaglione di riferimento, come determinati a norma della tabella A allegata al presente Regolamento sono derogabili.

3. Altre spese

Ogni spesa che si renda utile o necessario per svolgere il procedimento di mediazione (spese di trasferta, onorari di esperti ecc.) e che sia precisamente documentata sarà a carico di entrambe le parti in egual misura, salva diversa specifica determinazione.

Tabella (art. 16, co. 3, D.M 180/2010)

Valore della lite	Indennità per ciascuna parte	materie obbligatorie
1) fino a € 1.000	€ 65 + IVA = € 79,3	€ 43,33 + IVA = € 52,86
2) da € 1.001 ad € 5.000	€ 130 + IVA = € 158,6	€ 86,67 + IVA = € 105,74
3) da € 5.001 ad € 10.000	€ 240 + IVA = € 292,8	€ 160 + IVA = € 195,2
4) da € 10.001 ad € 25.000	€ 360 + IVA = € 439,2	€ 240 + IVA = € 292,80
5) da € 25.001 ad € 50.000	€ 600 + IVA = € 732	€ 400 + IVA = € 488,00
6) da € 50.001 ad € 250.000	€ 1000 + IVA = € 1220	€ 666,67 + IVA = € 813,34
7) da € 250.001 ad € 500.000	€ 2000 + IVA = € 2440	€ 1000 + IVA = € 1220
8) da € 500.001 ad € 2.500.000	€ 3800 + IVA = € 4.636	€ 1.900 + IVA = € 2.318
9) da € 2.500.001 ad € 5.000.000	€ 5.200 + IVA = € 6344	€ 2600 + IVA = € 3.172
10) oltre € 5.000.000	€ 9200 + IVA = € 11.224	€ 4600 + IVA = € 5.612

Allegato B

NORME DI COMPORTAMENTO DEI MEDIATORI E CODICE ETICO

Il mediatore svolge i suoi incarichi rispettando il "Regolamento di Mediazione" e le seguenti "Norme di Comportamento".

1. Il mediatore è adeguatamente formato e si aggiorna costantemente sulle tecniche di risoluzione dei conflitti. Il mediatore deve rifiutare l'incarico se non si ritiene qualificato a svolgere una procedura.

2. Il mediatore deve agire verso le parti con imparzialità, indipendenza e neutralità. Il mediatore deve comunicare ogni circostanza che può condizionare la sua condotta o ingenerare sospetti nelle parti. Il mediatore deve rifiutare la nomina o rinunciare all'incarico se non si ritiene in grado di mantenere la condotta prescritta.

Ai fini del presente Regolamento, "Indipendenza" è l'assenza di qualsiasi legame oggettivo (rapporti personali o lavorativi) tra il mediatore ed una delle parti;

"Imparzialità" è l'attitudine soggettiva del mediatore, che non deve favorire una parte a discapito dell'altra; "Neutralità" è la posizione del mediatore, che non deve avere un diretto interesse all'esito del procedimento di mediazione.

3. Il mediatore designato garantisce la sua imparzialità, indipendenza e neutralità sottoscrivendo la "dichiarazione di imparzialità" prima dell'avvio della procedura di mediazione.

4. Prima dell'avvio dell'incontro di mediazione, il mediatore si assicura che le parti abbiano compreso ed espressamente accettato: le finalità e la natura del procedimento di mediazione; il ruolo del mediatore e delle parti; gli obblighi di riservatezza del mediatore e delle parti.

5. Il mediatore svolge il proprio ruolo con la dovuta diligenza, indipendentemente dall'importo e dal tipo della controversia.

6. Il mediatore svolge la propria opera di facilitazione al raggiungimento dell'accordo nel rispetto delle opinioni delle parti e di un sereno andamento del tentativo di conciliazione senza coartazioni.

7. Il mediatore deve mantenere riservata ogni dichiarazione o informazione derivata dalla mediazione, incluso il fatto che la conciliazione debba avvenire o sia avvenuta. Le informazioni confidate al mediatore da una delle parti non devono essere rivelate alle altre parti, senza il consenso della parte stessa.

Il mediatore può derogare alle disposizioni del presente paragrafo solo per ottemperare ad obblighi di legge o per motivi di ordine pubblico.

8. Il mediatore ha l'obbligo di corrispondere immediatamente ad ogni richiesta del "responsabile" della tenuta del registro degli "organismi di conciliazione" presso il Ministero della Giustizia.

9. Il Mediatore deve rispettare le decisioni dell'Organismo di Mediazione. Il mediatore che viola il "Regolamento di Mediazione" e le "Norme di Comportamento e Codice Etico" è sostituito ad insindacabile giudizio del Consiglio Direttivo dell'Organismo di mediazione, che può anche sospenderlo o escluderlo dagli incarichi di mediazione e/o dalla lista dei mediatori.

10. Il mediatore che viola gli obblighi di agire verso le parti con imparzialità, indipendenza e neutralità, di non percepire compenso direttamente dalle parti e di astenersi dall'assumere diritti ed obblighi connessi agli affari trattati durante il tentativo di conciliazione, perde i requisiti di onorabilità necessari per svolgere il servizio di mediazione. Il Consiglio Direttivo dell'Organismo di Mediazione è competente a decidere in materia.

Allegato C

SCHEDA DI VALUTAZIONE DEL SERVIZIO

N. _____ R.M.

Nome e cognome della parte: _____

Luogo e data di nascita: _____

Residenza: _____

1) Come giudica le informazioni verbali ricevute dalla Segreteria per attivare la mediazione:

- a) non soddisfacente
- b) poco soddisfacente
- c) buono
- d) più che buono
- e) ottimo

2) Come giudica le informazioni contenute nel sito Web (compilare solo se si è utilizzato il sito):

- a) non soddisfacente
- b) poco soddisfacente
- c) buono
- d) più che buono
- e) ottimo

3) Come giudica la modulistica che le è stata consegnata o che ha scaricato da internet:

- a) non soddisfacente
- b) poco soddisfacente
- c) buono
- d) più che buono
- e) ottimo

4) Come giudica i tempi di attesa della Segreteria:

- a) non soddisfacente
- b) poco soddisfacente
- c) buono
- d) più che buono
- e) ottimo

5) Come giudica il comportamento del personale che ha incontrato in segreteria:

- a) non soddisfacente
- b) poco soddisfacente
- c) buono
- d) più che buono
- e) ottimo

6) Come giudica l'idoneità dei locali destinati alla mediazione:

- a) non soddisfacente
- b) poco soddisfacente
- c) buono
- d) più che buono

e) ottimo

7) Come giudica complessivamente il servizio:

- a) non soddisfacente
- b) poco soddisfacente
- c) buono
- d) più che buono
- e) ottimo

OSSERVAZIONI e SUGGERIMENTI

Padova, lì 26.5.2021

IL PRESIDENTE
Avv. Leonardo Arnau

IL CONSIGLIERE SEGRETARIO
Avv. Antonio Zago